



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 146/2021

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Andrea	Lupi	Presidente relatore
Domenico	Guzzi	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere
Erika	Guerri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto nel Registro di Segreteria al n. 55312 promosso da Vincenzo Torbinio (TRBVCN80C30Z112Z), elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, alla via Maresca, 12, presso lo studio dell'avvocato Antonio Veropalumbo che lo rappresenta e difende per il presente giudizio,

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 210/2019 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 26 luglio 2019.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 6 maggio 2021, il Presidente relatore, l'avvocato Antonio Veropalumbo per l'appellante, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.

Maria Nicoletta Quarato

Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Vincenzo Torbinio propone appello avverso la sentenza, n. 210/2019, con la quale la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia l'ha condannato al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della somma di euro 196.254,09, oltre interessi legali dalla data del mancato riversamento fino all'effettivo soddisfo.

La vicenda concerne il mancato riversamento delle somme, introitate a titolo di giocate, da parte del Torbinio, nella sua qualità di agente contabile, concessionario della ricevitoria per il gioco del lotto n. VE4927 sita in Mantova.

Con l'appello il Torbinio eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione. In rito l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulle istanze istruttorie avanzate e nel merito l'insussistenza nella specie dell'elemento psicologico in quanto egli sarebbe stato affetto da ludopatia.

Nelle sue conclusioni la Procura Generale insiste per il rigetto del gravame.

Rilevato in

DIRITTO

L'appello è infondato.

Quanto al motivo relativo alla giurisdizione, il Collegio non può che

richiamare la consolidata giurisprudenza delle sezioni territoriali e delle sezioni centrali d'appello che ha affermato la giurisdizione amministrativo contabile per i danni arrecati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dai gestori di ricevitoria del lotto che omettano il versamento dei proventi delle giocate.

Al riguardo, va rammentato che *“il concessionario della raccolta del lotto è colui che, in forza di una concessione-contratto, riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato (art. 1, l. 2 agosto 1982, n. 582) e, come tale, è inserito nell'apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento di attività rette dalle regole proprie dell'azione amministrativa. La tesi del rapporto di servizio in senso lato è stata recepita dalla Corte costituzionale (sentenza 24 ottobre 2001, n. 340) e più volte affermata da questa Corte anche con riferimento a fattispecie analoghe a quelle in esame”* (Sez. I d'appello n. 89/2019).

Il privato, in quanto titolare di una concessione-contratto avente ad oggetto la raccolta del gioco del lotto e l'assegnazione della rivendita cui la ricevitoria è annessa, è un agente contabile (qualifica prevista dall'art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e, pertanto, assoggettato alla responsabilità prevista dall'art. 194 dello stesso testo (cfr. Cass., Sez. un., 29 maggio 2003, n. 8580; id., 7 maggio 2003, n. 6956; id., 7 dicembre 1999, n. 862; id., 10 aprile 1999, n. 237; id., 10 aprile 1999, n. 232).

L'obbligazione che caratterizza il rapporto concessorio con ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) è quella di restituzione, nella quale il collegamento funzionale con l'art. 1218 c.c. comporta l'esonero, per

l'attore, dall'obbligo di fornire la prova della colpevolezza da parte del debitore (cfr. Corte conti, sez. II, 4 febbraio 2004, n. 69).

Ovviamente tale inversione dell'onere della prova non comporta che a questa categoria di responsabilità non si applichino gli ordinari e imprescindibili canoni del dolo e della colpa grave (cfr. Corte conti, sez. I, 5 febbraio 2004, n. 43/A; id., sez. I, 3 ottobre 2003, n. 341/A).

Detto orientamento è coerente con l'indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 20 novembre 1998, n. 371), secondo cui *"la responsabilità contabile, quanto agli elementi costitutivi e indipendentemente dalla specificità delle obbligazioni incombenti su chi maneggia beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa"* (Sez. I 89/2019, cit.).

Nella fattispecie all'esame del Collegio, la colpa grave dell'agente coincide proprio con la violazione dell'obbligazione di restituzione inerente alla concessione contratto.

Per liberarsi di detta obbligazione il Torbinio avrebbe dovuto dare dimostrazione di una causa di forza maggiore che gli abbia impedito l'adempimento. Tale non è l'asserito raptus ludopatico da cui sarebbe stato colto nella settimana contabile dal 9 al 15 agosto 2017.

Come compiutamente argomentato nella sentenza di primo grado, della patologia di cui sarebbe affetto l'appellante non risultano sufficienti prove. In particolare, manca la dimostrazione che la ludopatia avrebbe determinato la temporanea incapacità di intendere e volere del sig. Torbinio nella settimana contabile predetta.

L'abnorme volume delle giocate e il mancato ritiro delle vincite sono

niente più che indizi che segnalano un'anomalia ma non possono, di per sé soli, costituire la prova idonea ad escludere la responsabilità dell'odierno appellante.

Indipendentemente poi dalla connotazione che si vuole attribuire alle reiterate omissioni dell'agente contabile, è evidente che l'obbligazione restitutoria che configura il rapporto con ADM escluda la possibilità di esercizio del potere riduttivo.

L'appello va pertanto respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello promosso da Vincenzo Torbinio, e, per l'effetto, conferma integralmente la condanna di cui alla sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante alle spese di giustizia del grado, che liquida in complessivi € 64,00 (euro SESSANTAQUATTRO/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021.

Il Presidente

(dott. Andrea Lupi)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 MAGGIO 2021

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

Firmato digitalmente